

Ivrea 16 gennaio 2012.

FISCALE - Imposta di registro

Applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipocatastali per le convenzioni di lottizzazione tra privati e Comuni Fabbricati rurali (R.M. 4.1.2012, n. 1)

Con la risoluzione ministeriale n. 1, del 4 gennaio c.a. l'Agenzia delle Entrate, disconoscendo quanto già sostenuto con una precedente R.M. n. 156 del 17 dicembre 2004, ha ritenuto di poter affermare che l'atto di ricomposizione fondiaria tra colottizzanti non riuniti in consorzio, posto in essere in attuazione di una convenzione di lottizzazione stipulata tra le parti lottizzanti ed il Comune, sia soggetto ad imposta di registro in misura fissa e pertanto esente dalle imposte ipotecaria e catastale.

Tale affermazione, secondo l'Agenzia, non impedisce la riconducibilità dell'atto di ricomposizione fondiaria tra le convenzioni che possono usufruire del regime di favore recato dal combinato disposto degli artt. 20 della L. 28.1.77 n. 10 e 32 del DPR 601/73, nonostante la mancata previa costituzione del consorzio tra i colottizzanti.

Una ulteriore osservazione di merito, contenuta nella risoluzione, sta nel fatto che ai fini dell'applicazione dell'agevolazione non rileva il fatto che la convenzione di lottizzazione e gli atti di ricomposizione fondiaria attuativi di essa siano frutto di iniziativa privata dei colottizzanti e non di iniziativa pubblica.

Art. 20 della L. 28.1.77 n. 10

Art. 32 del DPR 601/73

Ris. Min. 4.1.2012, n. 1

Dr. Stefano M. Perego
a cura del Centro Studi CSC